

453/14
n. 812/T3 RG Cont.

N. 667/14 SENT.
N. 1720/14 CRON.
N. 648/14 REP.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, Sezione Seconda Civile, composta dai

Signori Magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - dott. Vincenzo COLARIETI | - Presidente |
| - dott. Francesca MULLONI | - Consigliere |
| - dott. Marina CAPARELLI | - Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 453/14 RG Cont., promossa con
reclamo ex art. 18 l. fall. depositato il 22.7.14

DA

[redacted] Proc. Dom. Avv. [redacted] e [redacted]
per mandato in calce al reclamo ex art. 18 l. fall.

- RECLAMANTE -

CONTRO

Fallimento [redacted] in persona del Curatore dott. [redacted]
[redacted] Proc. Dom. Avv. N. [redacted] giusta autorizzazione a costituirsi in
giudizio del Giudice Delegato dd.8.8.2014 e contestuale attestazione di
assenza di attivo liquido in capo alla procedura ai fini del gratuito patrocinio

- RECLAMATO -



PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Pordenone

- RECLAMATO NON COSTITUITO -

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello di Trieste dr. Paola Cameran

- INTERVENUTO -

OGGETTO: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (rif.
sent. Trib. Pordenone n. 51/14 dd. 18.7.14)

Causa iscritta a ruolo il 22.7.2014 e trattenuta in decisione nella camera di
consiglio del 9.9.2014 Relatore il Consigliere dott. Caparelli

CONCLUSIONI

Per il reclamante:

"I sottoscritti Avvocati, ut supra legittimati, chiedono, per i motivi susposti
e gli ulteriori che ci si riserva di esporre, la revoca del fallimento, con
l'integrale riforma della sentenza impugnata con la concessione di un
termine per la presentazione di una proposta contenente un piano ed una
eventuale documentazione di supporto.

Spese di lite compensate in ragione della novità della questione."

Per il reclamato Fallimento:

"1) Rigettarsi il reclamo proposto da [REDACTED] in quanto infondato
in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;

2) spese e compenso di lite rifusi oltre ad Iva e Cpa."

Per il P.M.:

"Chiede il rigetto del reclamo."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Su istanza presentata dal Pubblico Ministero ex art. 7 l.f., il Tribunale di Pordenone dichiarava, con sentenza n. 51/14, in data 18.7.2014, il fallimento di [REDACTED] quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Azzano Decimo (PN).

Affermava il Tribunale che, sulla base della copiosa documentazione versata in causa e delle dichiarazioni rese dagli stessi familiari del [REDACTED] il predetto doveva considerarsi imprenditore commerciale titolare di una *holding* personale avendo di fatto diretto e coordinato numerose società mediante un autonomo ed indipendente centro di imputazione di interessi, diverso e configgente con quello delle singole società poi fallite, che si identificava con il perseguimento del proprio personale interesse ad acquisire vantaggi ed utilità dall'amministrazione di dette società, a danno delle società stesse e dei loro creditori.

Avverso la predetta sentenza proponeva reclamo il [REDACTED] lamentando:

- 1) che il fallimento era stato dichiarato in mancanza di prova sia del requisito oggettivo (stato di insolvenza) che del requisito soggettivo (qualifica di imprenditore commerciale in capo al [REDACTED]) mancando sia la spendita del nome, sia l'organizzazione imprenditoriale sia l'economicità aggiuntiva
- 2) che, in ogni caso, la presunta attività commerciale era cessata da oltre un anno;
- 3) che erroneamente era stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata in via subordinata, senza considerare che l'unico requisito richiesto era lo *status* di imprenditore, mentre la documentazione non poteva in nessun caso



essere prodotta in quanto lo stesso non essendo mai stato imprenditore commerciale non l'aveva mai tenuta non essendo tenuto a farlo.

Si costituiva il fallimento chiedendo il rigetto del reclamo.

Interveniva il P.M. presso la Procura Generale chiedendo il rigetto del reclamo.

Alla prima udienza del 9.9.2014 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il Tribunale di Pordenone.

Espletato il predetto incombenza, all'udienza odierna le parti si richiamavano alle rispettive conclusioni e la Corte si riservava la decisione.

Ciò premesso in fatto, in diritto, con riferimento al primo motivo di reclamo, va rilevato, innanzitutto, che originariamente il P.M. aveva chiesto di dichiarare il fallimento della società occulta costituita tra [redacted] [redacted] [redacted] assumendo che, dalle indagini esperite dalla G.d.F. si configurava un "gruppo di fatto" tra i coniugi [redacted] e [redacted] e i figli [redacted] [redacted] [redacted] che trovava primario fondamento nell'aver rivestito incarichi amministrativi in una serie di società fallite o in concordato preventivo, tra le quali erano stati individuati rapporti tali (fatturazioni *intercompany*, partecipazioni incrociate, operazioni infragruppo) da ritenere configurabile una *holding* di fatto, sovraordinata a tutte le altre società, costituita dai membri della famiglia [redacted].

Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.3.2014, il P.M., ritenuto che nella specie era configurabile una *holding* uninomiale facente capo al solo [redacted], non risultando sufficienti gli elementi volti a provare la



partecipazione degli altri membri della società. insisteva per l'istanza di fallimento nei confronti di quest'ultimo, rinunciando all'istanza nei confronti degli altri membri della famiglia.

Ciò premesso, è ben noto che è ormai principio di diritto, costante nella giurisprudenza del S.C., secondo cui è configurabile una *holding* di tipo personale, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, in quanto fonte di responsabilità diretta dell'imprenditore, quando la persona fisica agisca in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico ottenuto attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione e il coordinamento dei fattori produttivi relativi al proprio gruppo d'impres.

In particolare, la *holding* personale ricorre quando la persona fisica, attraverso la partecipazione ad una o più società di cui detenga le quote, esorbitando dai limiti che la partecipazione in qualità di socio gli consente, esercita il controllo e la gestione delle società medesime (*holding* pura) ovvero ne procura il finanziamento (*holding* operativa). Ai fini della qualifica di imprenditore per colui che opera in forma di *holding* personale occorrono: 1) la spendita del nome (è necessario cioè che il soggetto agisca in nome proprio affinché la sua attività sia fonte di responsabilità diretta; 2) persegua un risultato economico collegabile a detta attività; 3) operi in maniera professionale e cioè in maniera abituale e non occasionale attraverso un'organizzazione (cfr. *ex multis* in tal senso in tal senso Cass. 1439/90; Cass. 12113/02; Cass. 3724/03; Cass. 23344/10 citate dal Tribunale di Pordenone).

Il Tribunale di Pordenone ha ritenuto sussistenti i predetti requisiti sulla base dei seguenti elementi: 1) fanno capo o hanno fatto capo al [REDACTED]



numerose società due delle quali dichiarate fallite dal Tribunale di Pordenone nel 1994 ([redacted] spa e [redacted] Service srl), una nel 2010 ([redacted] Center srl), una nel 2011 ([redacted] srl già [redacted] srl), una nel 2013 ([redacted] Immobiliare srl) e una nel 2012 ([redacted] srl) in concordato preventivo;

2) tutte le predette società fanno chiaro riferimento al [redacted] sin dal nome ed hanno o avevano tutte sede in Azzano Decimo, via [redacted]; 3) in tutte le predette società il [redacted] ha svolto mansioni di amministratore talora di diritto sempre in fatto; in questo contesto sono state richiamate le dichiarazioni degli stessi familiari del [redacted] (la moglie ed il figlio), che pur avendo ricoperto formalmente incarichi di amministrazione nelle predette società, hanno affermato di non aver mai esercitato le relative funzioni, essendo sempre il [redacted] ad assumere le principali decisioni; 4) il Curatore del fallimento [redacted] srl, nella relazione ex art. 33 l.f., ha stigmatizzato come il liquidatore della società Giorgio [redacted] conosceva poco o nulla delle dinamiche societarie e di quanto accaduto in precedenza, ricavandone l'impressione che lo stesso fosse sostanzialmente "in mano alla famiglia [redacted]"; 5) dal ricorso del P.M. e dalle relazioni dei vari curatori delle società fallite emergevano una serie di operazioni di travaso patrimoniale, di finanziamento mascherato e di compensazioni indebite con evidente commistione patrimoniale attuate dal [redacted] per favorire il proprio interesse personale a scapito delle società stesse (e dei loro creditori) che venivano sostanzialmente spogliate e fatte fallire con ingenti debiti in conseguenza dell'illegittima attività di gestione societaria.



Ritiene la Corte che tali elementi non siano sufficienti per ritenere sussistente l'ipotizzata *holding* personale, così come delineato dalla giurisprudenza del S.C.†

Invero, riguardo al requisito della spendita del nome, il Tribunale di Pordenone non indica alcun negozio specifico da cui emerga che Giuseppe [redacted] abbia agito in nome proprio anche quando non era amministratore delle società nei confronti delle quali si sarebbero poi prodotti gli effetti dei contratti che stipulava.

Né dal ricorso del P.M. si evince in quali occasioni il [redacted] abbia agito nei confronti dei terzi dimostrando di essere colui che assumeva le decisioni riguardanti le varie società poi fallite o in concordato e che aveva il potere di impegnarle non trovando ostacolo nella compagine sociale delle stesse (cfr. in particolare le pagg. da 10 a 17 in cui si indicano le operazioni di travaso patrimoniale e le compensazioni indebite tra le varie società).

D'altra parte, le dichiarazioni rese dagli altri membri della famiglia [redacted] appaiono talmente vaghe e frammentarie da non consentire di individuare in quali occasioni concretamente il [redacted] quale persona fisica, ha agito in qualità di *holding* individuale.

Premesso che in atti non vi è copia del fascicolo del P.M., che né il [redacted] né i suoi familiari risultano essere stati sentiti in sede prefallimentare e che che il fallimento, costituendosi in giudizio, non ha prodotto alcuna documentazione, dalla sentenza di primo grado, emerge solo che il figlio Francesco si è limitato a riferire alla G.d.F. che il padre aveva messo i familiari come legali rappresentanti di diverse società senza consultarli, precisando che nella società [redacted] pur avendo la carica di amministratore



non esercitava le relative funzioni, in quanto di fatto era il padre che assumeva le principali decisioni all'interno della società e ad assumere l'iniziativa senza chiedere l'autorizzazione ad alcuno. Mentre la madre ha riferito - sempre alla G.d.F. - che in alcune occasioni veniva avvisata solo il giorno prima che avrebbe dovuto andare dal Notaio "per firmare atti" e che firmava ciò che le veniva sottoposto, specificando che nulla sapeva riferire in ordine a tali atti (cfr. 2 della sentenza reclamata).

Ora le dichiarazioni di Francesco [redacted] così come riportate in sentenza, dimostrano al più che l'odierno reclamante si comportava come amministratore di fatto all'interno della società [redacted] ma non che svolgesse l'attività di imprenditore individuale.

Ancora più vaghe appaiono le affermazioni del Curatore del fallimento [redacted] srl, valorizzate dal Tribunale di Pordenone, secondo cui il liquidatore della società dava "l'impressione di una persona sostanzialmente in mano alla famiglia [redacted]" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Quanto, poi, all' "emblematica" vicenda, sempre riferita dal Curatore del predetto fallimento nella sua relazione, relativa a dei contratti a progetto conclusi il 31.12.2007 a favore di Anna [redacted] e Giuseppe [redacted] con l'unico fine di attribuire un reddito ai percipienti (cfr. pag.4 della sentenza impugnata), sfugge la sua rilevanza con riferimento specifico alla sussistenza dei requisiti in capo al [redacted] di holder individuale.

Sul punto giova sottolineare infatti che gli atti compiuti dagli amministratori della società in conflitto di interesse ovvero la violazione da parte degli amministratori stessi (anche di fatto) delle norme civili e penali che regolano



le società non provano l'esistenza di un'un'attività di impresa da parte dell'amministratore medesimo.

Né, infine, l'esistenza di una vera e propria organizzazione delle diverse imprese, finalizzata ad un risultato economico ulteriore rispetto a quello raggiunto dalle singole società, ma esterno ad esso, in quanto riferito alla *holding* personale di Giuseppe [redacted] può desumersi dal semplice fatto che alcune delle società fallite o in concordato facessero chiaro riferimento al [redacted] nella denominazione sociale e avessero tutte sede in Azzano Decimo, via Fiumicino n.11, in quanto, pacifico che il [redacted] era quantomeno socio di queste società, tale circostanza non prova di per sé né la spendita del nome né l'attività di coordinamento delle diverse imprese diretta per l'appunto al raggiungimento di un risultato ulteriore rispetto a quello perseguito dalle singole società.

L'insussistenza dei presupposti per poter configurare Giuseppe [redacted] come imprenditore individuale, comporta di per sé la revoca del fallimento. Tuttavia per completezza, in ordine sempre al primo motivo di reclamo e, con riferimento specifico all'affermato stato di insolvenza, va rilevato che è ben vero che, in sede fallimentare, il credito che assume rilievo non è necessariamente certo, liquido ed esigibile: tuttavia, nella specie, manca qualsiasi indicazione relativa al passivo dell'affermata *holding* individuale.

La sentenza impugnata si limita, infatti, ad affermare che le società (fallite) risultano creditrici ex art. 2497 cod. civ. e che, pertanto, l'imprenditore individuale *holder* è senz'altro insolvente a fronte dei debiti accumulati dalle società sottoposte all'illegittimo esercizio dell'attività di direzione e



coordinamento e dell'incapacità di soddisfarne il conseguente obbligo risarcitorio.

Ora, a prescindere dall'applicabilità di tale norma all'imprenditore individuale, non si conoscono né il passivo di tali società, né le eventuali azioni proposte dai vari Curatori nei confronti degli amministratori, né lo stato attuale dei fallimenti (uno dei quali dichiarato ancora nel 1994).

D'altra parte nessun chiarimento in tal senso è stato fornito dal fallimento [redacted] che pur costituitosi nel presente giudizio, si è limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata, affermando, da un lato, che sussistono tutti gli indici sintomatici indicati dalla giurisprudenza "per potersi parlare di holding", dall'altro che sussistono "i crediti risarcitori ai sensi dell'art. 2947 c.c. nei confronti del [redacted]" (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione in sede di reclamo).

I restanti motivi sono assorbiti.

Per le svolte considerazioni, in accoglimento del reclamo, va disposta revoca del fallimento di Giuseppe [redacted] quale titolare dell'omonima impresa individuale, dichiarato dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 50/2014.

In considerazione della particolare complessità e della novità delle questioni trattate nonché dalla qualità delle parti si compensano integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:



- 1) in accoglimento del reclamo, revoca il fallimento di Giuseppe [redacted] quale titolare dell'omonima impresa individuale, dichiarato dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 50/2014;
- 2) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 18 L.F.;
- 3) compensa integralmente le spese di lite.

Trieste, 5 novembre 2014

Il Consigliere estensore

(Marina Caparelli)

Marina Caparelli

Il Presidente

(Vincenzo Colarieti)

Vincenzo Colarieti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petroni

Anna Maria Petroni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

GGGI ... 10 NOV. 2014

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petroni

Anna Maria Petroni

